



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. n. 14/19**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 aprile 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** – Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** – Componente Relatore

per decidere in ordine al “Ricorso *ex art.* 50 comma 2 Regolamento di Giustizia FISE” proposto dalla signora Eleonora Di Giuseppe, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Federale n. 108 del 4 febbraio 2019, pubblicata sul sito federale in data 6 febbraio 2019;

#### **Premesso che**

- con atto di ricorso del 7 marzo 2019, contenente altresì istanza di sospensione *ex art.* 50 comma 4, la sig.ra Di Giuseppe, assistita dall'avv. Silvia Catalano, impugnava la delibera sopra indicata con la quale veniva sciolto il C.R. FISE Sicilia. Nella seduta del 4 febbraio 2019, alla quale la Di Giuseppe non prese parte, infatti, il Consiglio Federale deliberava lo scioglimento del Comitato Regionale FISE Sicilia e la nomina di un Commissario straordinario sulla base della relazione del 26/11/2018 dell’Organismo di Vigilanza.
- La ricorrente, nei motivi di ricorso, eccepiva: 1) la violazione dell’art. 27 comma 5 e dell’art. 29 comma 3 dello Statuto Federale per mancata previsione nell’ordine del giorno della decisione circa il Commissariamento unitamente alla mancanza del requisito della presenza di tutti i membri del consiglio Federale; 2) Violazione dell’art. 30 comma 2, lettera n) dello Statuto Federale per assenza dei previsti presupposti di gravi irregolarità, ripetute violazioni e impossibilità funzionamento Organi per lo scioglimento di un Comitato Regionale. Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione della deliberazione n. 108 del 4 febbraio 2019 e, nel merito, di annullare le predetta deliberazione. Allegava, altresì, all’atto di ricorso, documentazione a supporto della tesi difensiva.
- Il Tribunale Federale, ricevuto il ricorso, trasmetteva il medesimo al Consiglio Federale, nella persona del Presidente nonché Presidente della FISE, avv. Marco Di Paola, e concedeva alla



---

stessa, *ex art. 50 comma 4*, termine fino al 22 marzo 2019 per poter essere sentito o per depositare memorie. Veniva fissata udienza per il giorno 15 aprile 2019.

- Si costituiva nei termini la FISE, in persona del Presidente avv. Marco Di Paola, assistito dagli avv.ti Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini eccependo: l'inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza; il carattere di discrezionalità tecnica del provvedimento impugnato; il carattere autonomo delle singole gravi irregolarità di gestione contestate nel provvedimento impugnato; mancata contestazione del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso risulta essere stato adottato anche sulla base delle espresse indicazioni e valutazioni formulate dal Collegio dei Revisori; infondatezza del primo motivo di ricorso: irrilevanza della mancata indicazione dell'ordine del giorno; infondatezza del secondo motivo di ricorso: legittimità dei singoli presupposti e fondatezza delle singole gravi irregolarità di gestione contestate. Sotto il profilo dell'azione cautelare contestava: la carenza dei presupposti cautelari per la concessione di un provvedimento di sospensione della delibera. Concludeva chiedendo il rigetto delle richieste contenute nel ricorso introduttivo
- In data 25 marzo 2019, il Tribunale Federale rigettava l'istanza di sospensione cautelare formulata dalla ricorrente, non ravvisando i gravi motivi, necessari *ex art 50 comma 4*, per sospendere l'esecuzione della delibera impugnata anche in considerazione della valutazione circa il decorso del tempo tra l'adozione della delibera datata 4 febbraio, la proposizione del ricorso datato 7 marzo e l'imminente fissazione dell'udienza di merito per il 15 aprile 2019.
- in data 22 marzo 2019 il dott. Gaetano Di Bella, difeso dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, depositava atto d'intervento argomentando circa l'illegittimità della delibera anche facendo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, sottolineando la regolarità dei contributi ricevuti dalla Regione Siciliana, delle risultanze contabili e delle spese sostenute nell'anno 2017, oggetto dei rilievi dell'Organismo di Vigilanza. Chiedeva, pertanto, l'ammissione nel giudizio del dott. Gaetano Di Bella e la sospensione cautelare della delibera adottata dalla FISE.
- In data 5 aprile 2019, la difesa dell'avv. Marco Di Paola, resistente in proprio ed in qualità di Presidente del Consiglio Federale FISE nonché Presidente e legale rappresentante della FISE, inviava memoria con la quale ribadiva le eccezioni già formulate nella memoria cautelare e, inoltre, estendeva le stesse all'atto di intervento chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità,



---

anche per mancata proposizione di autonomo ricorso, da parte del Di Bella, nei termini previsti dalla normativa Federale.

- In data 9 aprile 2019 il Di Bella depositava memoria ex art. 51 comma 2 del Regolamento di Giustizia, con la quale evidenziava le ragioni dell'ammissibilità dell'atto d'intervento, sulla scorta del Regolamento di Giustizia che all'art. 50 comma 2, riserva la legittimazione all'impugnazione delle delibere consiliari esclusivamente al "*componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti*", circostanza verificatasi che pertanto consentirebbe, in capo al Di Bella, il solo intervento nel procedimento escludendo la possibilità di azione autonoma. Sosteneva, inoltre, l'illegittimità del provvedimento adottato dalla FISE per difetto di motivazione, erroneità, inattendibilità della valutazione, difetto di istruttoria e di proporzionalità, errore di fatto. Formulava, altresì, istanza istruttoria di esibizione della documentazione di ciascuna spesa oggetto di contestazione unitamente alla documentazione relativa alla funzionalità del software gestionale in uso presso la Federazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso principale *ad adiuvandum*.
- In data 10 aprile 2019 la ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 51 comma 2 del Regolamento FISE con la quale argomentava sostenendo: l'inapplicabilità della prova di resistenza eccepita dalla FISE al presente giudizio; l'assenza di accertamenti circa le presunte violazioni contenute nella relazione dell'ODV il quale non sarebbe organismo predisposto a valutazioni tecniche; la carenza di motivazioni e riscontri a sostegno della delibera di FISE; l'impossibilità di contestare le valutazioni del Collegio dei Revisori in quanto pubblicate nel relativo verbale solo dopo il deposito del ricorso e, comunque, fondandosi le stesse sulla genericità dei rilievi formulati dall'ODV; l'illegittimità della delibera assunta su un ordine del giorno generico e impossibilità di ricomprendere lo scioglimento del C.R. Sicilia nel punto 4 dell'ordine del giorno prot. n. 00318 del 18 gennaio relativo alle "Attività gestionali ed amministrative".
- All'udienza del 15 aprile 2019, davanti al Tribunale Federale come sopra composto, compariva la ricorrente Eleonora Di Giuseppe assistita dagli avv.ti Silvia Catalano e Fabrizio Cacace il quale depositava memoria di costituzione. Per la FISE presente il difensore l'avv. Enrico Lubrano. Per il terzo intervenuto presente l'avv. Jacopo Polinari. La difesa della ricorrente rilevava come nessuna attività di accertamento fosse stata depositata alla FISE, e pertanto dalla stessa eseguita, a seguito della relazione dell'ODV. L'avv. Cacace richiamava l'art. 50 sulla eccepita prova di



resistenza, escludendone l'applicabilità al presente giudizio. Insisteva per la condanna alle spese e rinviava al Consiglio Federale FISE una rivalutazione sulla delibera di Commissariamento. L'avv. Polinari, riportandosi all'atto d'intervento, sottolineava la mancanza di presupposti del commissariamento e l'assenza del contraddittorio, della formulazione dell'incolpazione e della comunicazione delle risultanze istruttorie come richiesto dalla Corte di Giustizia UE (Caso Grande Stevens). L'avv. Lubrano insisteva sull'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* per i motivi indicati nella memoria alla quale si riportava unitamente alla memoria difensiva ed ai profili preliminari e sostanziali. Precisava come l'assenza di dettagliata indicazione dell'ordine del giorno rappresenti prassi diffusa nell'ordinamento sportivo (Giunta e Consiglio CONI). L'avv. Polinari sottolineava la legittimazione all'intervento data la previsione di un'autonoma legittimazione ad impugnare in capo a soggetti diversi da quelli elencati nell'art 50 comma 2 RG. L'avv. Cacace contestava il richiamo al codice del processo amministrativo. L'avv. Lubrano reiterava le eccezioni sollevate. Veniva data la parola alla ricorrente la quale riferiva che il CONI avrebbe già indicato nell'ordine del giorno il Commissariamento della FIGC. Le parti concludevano riportandosi ai propri atti. Il Tribunale si riservava.

#### MOTIVI

- Appare necessario, ancor prima di procedere alla valutazioni delle ragioni di merito formulate dalle parti nei propri scritti difensivi, esaminare da un lato l'ammissibilità dell'atto d'intervento. Ritiene questo Tribunale che debba riconoscersi, in via preliminare, la legittimità dell'intervento del Gaetano Di Bella in quanto, *ex art. 52 del Regolamento di Giustizia FISE*, lo stesso, in qualità di Presidente del CR FISE Sicilia, è certamente titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale. Tale intervento trova altresì riscontro, nel combinato disposto con l'art. 50 del R.G. citato che, invece, prevede specificatamente quali soli soggetti siano legittimati a proporre autonomo ricorso avverso le deliberazioni. L'atto d'intervento, in presenza dei presupposti previsti, pertanto, diviene l'unico strumento riconosciuto ad un soggetto di mostrarsi portatore di un interesse giuridicamente rilevante in sede Giurisdizionale Sportiva.

Tanto premesso sulla legittimazione del Di Bella nell'intervenire nel presente procedimento, è necessario affrontare l'altra questione preliminare riguardante l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale in merito al mancato superamento della prova di resistenza e formulata dalla difesa della FISE. Le difese della Di Giuseppe e del Di Bella hanno evidenziato, di contro, come



---

tale istituto non possa trovare applicazione al presente procedimento, facendo riferimento all'art. 50 del Regolamento di Giustizia FISE. Detta norma, tuttavia, disciplina la legittimità del componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Federale per l'annullamento delle deliberazioni quale requisito soggettivo, ma ciò non esclude che alla legittimazione soggettiva ad agire debba corrispondere anche un potenziale giovamento per la ricorrente che si traduca nell'interesse ad agire che, nel caso che ci occupa, viene meno, come di seguito meglio motivato, proprio in relazione al mancato superamento della prova di resistenza.

- Le pregevoli argomentazioni di parte ricorrente e interveniente, infatti, non possono trovare accoglimento, poiché se è vero che tale istituto trova maggiore espressione all'interno del procedimento amministrativo, esso rappresenta comunque un principio generale del nostro Ordinamento circa l'interesse ad agire che, inoltre, è stato espressamente riconosciuto come operante anche dalla Giustizia Sportiva, con particolare riferimento alle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. III, 11 marzo 2019 n. 19, ha infatti stabilito sul punto che: *“L’impugnazione degli esiti dell’assemblea elettiva federale, anche in presenza di eventuali irregolarità nella gestione delle operazioni di voto elettronico e dell’ammissione a votare di taluni di cui sia dubbio l’elettorato attivo, deve pur sempre superare la cosiddetta “prova di resistenza”, ossia la dimostrazione che tali vizi hanno concretamente inciso sull’esito finale in senso sfavorevole a chi ricorra, avvantaggiando i controinteressati”*. A sostegno dell'orientamento di questo Tribunale Federale circa l'applicabilità della prova di resistenza anche al procedimento sportivo, vi è ancora una pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, sez. III, 20 dicembre 2017 n. 94 con la quale lo stesso massimo Organo Giudicante Sportivo ha stabilito che, in tema di ricorsi avverso le deliberazioni dell'Assemblea Federale, è inammissibile l'istanza introduttiva del giudizio di primo grado non solo se mancante dei requisiti previsti, ma anche laddove difetti di alcuna indicazione *“sulla necessaria prova di resistenza, al fine di verificare se la illegittimità denunciata abbia concretamente influito sui risultati elettorali”*.

- Il Collegio di Garanzia dello Sport, inoltre, con decisione n. 14 del 2017, si è spinto anche oltre la materia “elettorale” o “deliberativa”, considerando l'istituto della prova di resistenza operante anche in relazione al procedimento disciplinare. Con detta decisione, infatti, stabiliva espressamente che: *“In buona sostanza, la radicale invalidità dell’atto di deferimento si*



---

*potrebbe verificare soltanto in quei casi in cui effettivamente l'ipotesi accusatoria si sorregga in modo determinante e autonomo sui nuovi elementi di indagine. Solo in queste circostanze, infatti, in base all'applicazione della prova di resistenza, si potrebbe affermare che le indagini della Procura non sarebbero sfociate nell'atto di deferimento riguardante il concreto addebito disciplinare mosso all'incolpato".* La prova di resistenza, pertanto, contrariamente alle argomentazioni formulate nel ricorso, nell'atto di intervento, nelle rispettive memorie e in udienza, trova piena applicazione nell'Ordinamento Sportivo, potendosi addirittura ritenere che, anche in materia disciplinare, lo stesso possa essere riconosciuto in taluni casi.

- La prova di resistenza trova piena applicazione in tutte quelle circostanze di manifestazione di volontà a formazione plurisoggettiva, con evidente inclusione, pertanto, anche delle delibere adottate dal Consiglio Federale. Bisogna, infatti, ricordare che oggetto dell'impugnazione è un atto dell'Organo Collegiale, relativo pertanto all'esplicazione del diritto derivante dalla carica elettorale rivestita dai componenti. Orbene, la Di Giuseppe, unica Consigliera assente, con ogni evidenza, nulla avrebbe potuto modificare in suo vantaggio dinanzi alla quasi unanimità dell'adozione della delibera, caratterizzata nello specifico da una sola astensione. L'impugnazione, pertanto, non può considerarsi ammissibile in quanto va negato il carattere determinante del voto della Consigliera assente ed in conflitto e, pertanto, non può accedersi ad una disamina delle altre eccezioni formulate, difettando ogni ulteriore interesse ad agire della parte che chieda l'annullamento.

- Con riguardo alla irregolarità circa il contenuto dell'ordine del giorno, comunque assorbita dalle motivazioni sopra evidenziate e fatta salva l'inammissibilità del ricorso, si ritiene la stessa non costituire un vizio tale da poter essere assunto come motivo per ravvisare una grave irregolarità con riguardo all'adozione della delibera. Se tale circostanza, da una mera valutazione *ex ante*, è stata astrattamente ritenuta come un'omissione di un punto specifico e non riconducibile specificatamente a quelli preventivamente diramati per la riunione del Consiglio Federale del 4 febbraio 2019, e pur dovendo, tuttavia, evidenziare la sussistenza di un argomento riguardante *"attività gestionali ed amministrative"*, deve ritenersi prevalere una valutazione *ex post* che ha visto quasi un intero Consiglio Federale, esclusa la ricorrente che risultava da verbale di Consiglio assente giustificata, pronunciarsi sullo scioglimento e sul commissariamento del C.R. Sicilia, con la sola astensione del Vice Presidente Vicario. Come già stabilito analogamente in materia elettorale dal Tar Campania con decisione del 22 novembre 2016: *" Nel giudizio in materia*



*elettorale, infatti, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione se l'illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi".* Nel caso che ci occupa, pertanto, l'eccezione della Di Giuseppe relativa alla mancata indicazione specifica nell'ordine del giorno del punto riguardante lo scioglimento ed il Commissariamento del C.R. Sicilia, non è sufficiente ad influire sul risultato della delibera non potendo determinare un diverso risultato finale che è frutto, comunque, di regolare svolgimento e votazione della seduta Consiliare Federale. Ne consegue che, espunto il voto della ricorrente dal quorum deliberativo, la delibera sarebbe stata ugualmente approvata e, pertanto, avendo superato la prova di resistenza, la delibera impugnata non può essere annullata e, perciò, il ricorso principale nonché l'intervento *ad adiuvandum* di cui si discute vanno respinti. La prova di resistenza, infatti, trova *ratio* nella necessità di verificare se, in relazione alle specifiche censure dedotte dalla ricorrente, una pronuncia di accoglimento arrecherebbe una qualche utilità non solo dal punto di vista soggettivo della dichiarante, ma sotto l'aspetto oggettivo e cioè di ipotetica, ma sostanziale, modifica del provvedimento impugnato. In carenza di tali presupposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché inidoneo al conseguimento del bene della vita atteso. Da quanto sopra, ne deriva che, dal ricorso, la parte ricorrente non potrebbe trarre alcun giovamento, venendo comunque potenzialmente approvata la delibera anche a seguito della mera ripetizione della seduta del Consiglio e delle operazioni di voto.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale FISE, come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, contenuta nel ricorso principale nonché nel relativo atto d'intervento così provvede:

1. Dichiarare inammissibile il ricorso principale e, di conseguenza, il relativo atto d'intervento.
2. Condanna la ricorrente Di Giuseppe Eleonora e l'intervenuto Di Bella Gaetano a rifondere alla FISE, in persona del Presidente e legale rappresentante Marco Di Paola, le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno, in €. 1.000,00, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso spese generali, come per legge.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 31 maggio 2019.

**PRESIDENTE:** F.to Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE :** F.to Avv. Stefano Ciulli

**COMPONENTE Relatore:** F.to Avv. Gianpiero Orsino